

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA 12/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2020
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo è possibile compilare l'apposito form al seguente link <https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione [Investor Relations](#) al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INFORTUNI

Le coperture assicurative previste dalla Sezione Infortuni garantiscono l'assicurato in caso di infortunio, intendendosi per tale l'evento fortuito, violento ed esterno, che ha prodotto lesioni fisiche oggettivamente constatabili.


È possibile tutelarsi contro gli infortuni da cui derivino il decesso e l'invalidità permanente (riduzione permanente dell'attitudine dell'Assicurato a svolgere una qualsiasi attività).


La polizza può essere stipulata, per tutti i componenti del nucleo familiare del Contraente, come risultanti dallo stato di famiglia, nelle seguenti forme:

- Forma A – Famiglia: l'assicurazione copre gli infortuni subiti in dipendenza delle evenienze dalla vita privata. Per il solo contraente la copertura è estesa anche agli infortuni subiti nello svolgimento delle proprie attività professionali.
- Forma B – Tempo libero : l'assicurazione copre gli infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività della vita privata.
- Forma C – Circolazione : l'assicurazione copre gli infortuni che il Contraente ed i componenti il nucleo familiare subiscono in qualità di:
 - conducenti di ciclomotori;
 - trasportati o conducenti di autovetture, motocicli, autocaravans, autocarri di peso complessivo non superiore a 35 q.li, unità da diporto, velocipedi;
 - trasportati su mezzi di trasporto pubblici, terrestri o marittimi, e su autobus in servizio privato;
 - pedoni, a seguito di investimento ad opera di veicoli;
 - passeggeri su aerei ed elicotteri.
- Forma D – Circolazione su targa: in questo caso, l'assicurazione copre gli infortuni del conducente anche se non fa parte del nucleo familiare, derivanti da incidenti stradali durante la circolazione del veicolo la cui targa è indicata in polizza.

	<p>L'assicurazione opera dal momento in cui l'Assicurato:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso; II. si trova a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione; III. si trova a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo. <ul style="list-style-type: none"> • Forma E – “Navigazione” <p>L'assicurazione vale per gli infortuni del conducente, anche qualora non faccia parte del “Nucleo Familiare”, derivanti da incidenti della navigazione dell'unità da diporto indicato in polizza.</p> <p>L'Impresa calcolerà l'indennizzo sulla base del 100% dei capitali assicurati per le singole garanzie.</p> <p>L'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo al momento in cui ne è disceso.</p> <p>Per le forme di garanzia “A”, “B” e “C”, i capitali prescelti sono ripartiti in parti uguali tra gli assicurati oppure in base alla percentuale che risulta indicata in polizza.</p>
SEZIONE TUTELA LEGALE	<p>La Sezione Tutela Legale, acquistabile solo unitamente alla Sezione Infortuni, copre le spese dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato. A titolo di esempio sono comprese in garanzia le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intervento di un legale; • per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; • per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria. <p>La garanzia tutela i diritti dell'Assicurato allorché sia rimasto vittima di infortunio per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ottenere il risarcimento dei danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di terzi; qualora l'evento che ha causato l'infortunio abbia contestualmente causato anche un danno a cose, la garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali; 2. vertenze nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture pubbliche o private, ai quali l'Assicurato si sia rivolto in seguito all'infortunio; 3. vertenze con il datore di lavoro in relazione a un infortunio le cui conseguenze comportino una presunta responsabilità di quest'ultimo.
AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).	
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO	
SCONTO POLIENNALITÀ	In caso di polizza di durata poliennale ai sensi dell'art. 1899 del C.C., è applicato uno sconto sul premio di polizza.
SCONTO IN CASO DI RICHIAMO CONDIZIONE PARTICOLARE NUCLEO COMPOSTO DAL SOLO CONTRAENTE	Se acquistata la garanzia complementare “Nucleo composto dal solo Contraente” per la forma “C” “Circolazione famiglia”, i premi della garanzia Tutela Legale si intendono scontati.
PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ACCORDO	Non prevista.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
SEZIONE INFORTUNI	<p>La copertura può essere estesa alle seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diaria da ricovero per infortunio - Frattura ossea <p>In caso di ricovero per infortunio viene corrisposta un'indennità dal giorno del ricovero fino a quello della dimissione.</p> <p>In caso di frattura ossea strumentalmente accertata, l'Impresa corrisponde un'indennità per ciascun giorno di prognosi iniziale risultante dal verbale di pronto soccorso, dalla cartella clinica o da equivalente certificazione medica specialistica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimborso spese di cura conseguenti ad infortunio <p>Sono indennizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese sostenute per prestazioni sanitarie relative al ricovero o all'intervento chirurgico senza ricovero; le spese successive al ricovero, all'intervento chirurgico o all'infortunio anche in assenza di ricovero o intervento chirurgico; le spese del trasporto dell'assicurato con ambulanza; primo acquisto di protesi ortopediche; cure ed applicazioni, inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, effettuati entro due anni dall'infortunio, resi necessari da danni estetici al volto.

	<p>- Tutela dei minori Prevede il raddoppio dell'indennizzo spettante ai figli minorenni in caso di evento che provochi il decesso contemporaneo di entrambi i genitori assicurati.</p> <p>- Tabella INAIL (valida solo per le forme di garanzia "A", "B" e "C") Prevede l'adozione della tabella INAIL, più favorevole rispetto a quella ANIA, per la determinazione del grado di invalidità permanente.</p> <p>- Liquidazione primi tre punti I.P. (valida solo per le forme di garanzia "A", "B" e "C") Vengono liquidati anche i primi tre punti in base alla seguente tabella:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i.p. accertata 1% viene liquidato lo 0,25% sulla somma assicurata; • i.p. accertata 2% viene liquidato lo 0,50% sulla somma assicurata; • i.p. accertata 3% viene liquidato lo 0,75% sulla somma assicurata. <p>- Indennità aggiuntiva per grandi invalidità In caso di infortunio che determini una invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale, l'Impresa corrisponderà per un periodo massimo di tre annualità un'ulteriore indennità.</p> <p>- Estensione alle lesioni dei legamenti delle articolazioni In caso di sinistro che abbia procurato una lesione di 2° o 3° grado dei legamenti delle articolazioni, l'Impresa corrisponderà la metà dell'indennità assicurata per la garanzia "FRATTURA OSSEA".</p> <p>- Perdita anno scolastico In caso di infortunio che comporti l'impossibilità a frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, l'Impresa corrisponde un'indennità a copertura delle spese per il recupero dell'anno scolastico perso.</p> <p>- Adeguamento abitazione e autovettura È previsto un rimborso in caso di infortunio che determini all'Assicurato una invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% della totale e sia necessario far realizzare degli adattamenti alla sua casa e alla sua autovettura dovuti a garantire l'accessibilità e la visitabilità.</p> <p>- Infortuni trasportati (valida solo per la forma di garanzia "D" e "E" e per autovetture ad uso privato e unità da diporto) La garanzia si intende estesa ai trasportati del veicolo o dell'unità da diporto identificato in polizza, per le medesime garanzie e somme assicurate per il conducente, quest'ultime ripartite in parti uguali tra il numero dei posti rilevabile dalla carta di circolazione del veicolo o dalla licenza di navigazione dell'unità da diporto meno uno (quello del conducente).</p>
--	---

 Che cosa NON è assicurato?	
RISCHI ESCLUSI: SEZIONE INFORTUNI	<p>Non sono assicurabili le persone che hanno superato l'80° anno di età, nonché i soggetti affetti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcolismo; • tossicodipendenza; • A.I.D.S. o sindromi correlate; • schizofrenie e psicosi in genere; • epilessia, (per quest'ultima qualora sia determinata con manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia); • infermità mentali, quali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato medesimo.

 Ci sono limiti di copertura?	
Sono previste le seguenti Esclusioni	<p>- Infortuni Forme di garanzia "A" e "B" Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest'ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), arrampicata libera (free climbing),rodei, salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci e snow board fuori pista, motoslitte scidoo, sci acrobatico, sci estremo, sci - alpinismo, heliski, snow-board acrobatico ed estremo, ice speedway, kitesurf, snow-kite, bob, hockey, rugby, football americano, bungee jumping, down hill, rafting, discesa di rapide, skeleton, slittino, torrentismo, canyoning, parasailing, parkour, hydrospeed, canoa e kajak che comporti discesa di rapide; b) partecipazione a gare e competizioni, nonché alle relative prove e allenamenti, calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere esclusivamente ricreativo; c) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente. <p>Forme di garanzia "A", "B", "C", "D", "E" Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto od indiretto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dall'uso e la guida di veicoli o unità da diporto diversi da quelli elencati per le singole forme di garanzia "A", "B", "C" "D" e "E", nonché l'uso dei mezzi subacquei e aerei;

	<p>b) dall'uso e/o guida di veicoli o unità da diporto, nella partecipazione a corse, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, collaudi, allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;</p> <p>c) dall'uso e/o guida di veicoli a motore o unità da diporto all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici e automobilistici e acquatici;</p> <p>d) dalla guida di qualsiasi veicolo o unità da diporto se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e, comunque, idonea a condurre veicoli o unità da diporto della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro. Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze fisiche subite dal conducente nel sinistro;</p> <p>e) dalla guida in stato di ebbrezza da parte dell'Assicurato; relativamente ai veicoli dalla guida in stato di ebbrezza da parte dell'Assicurato, nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;</p> <p>f) dalla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti da parte dell'Assicurato; relativamente ai veicoli dalla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti da parte dell'Assicurato, nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche;</p> <p>g) durante la Circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;</p> <p>h) durante la Circolazione su pista (autodromi e similari);</p> <p>i) nel caso di circolazione o navigazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio oppure del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Per gli autoveicoli adibiti a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente. Per i veicoli con targa in prova (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo. Per i veicoli dati a noleggio con conducente all'Assicurato conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario, da un suo dipendente autorizzato o da un suo collaboratore legittimamente abilitato alla guida (legge 21/1992);</p> <p>j) da affezione, contagio, intossicazione;</p> <p>k) da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato, suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell'Assicurato;</p> <p>l) dagli avvelenamenti, nonché dalle infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio,</p> <p>Sono altresì esclusi gli infortuni:</p> <p>m) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti e a scorie nucleari;</p> <p>n) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;</p> <p>o) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato;</p> <p>p) occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo;</p> <p>q) causati da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;</p> <p>r) derivanti, in modo diretto o indiretto, dallo svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Armate o dell'Ordine.</p> <p>Non rientrano nella garanzia prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio; • le ernie di origine non traumatica; • la rottura sottocutanea dei tendini. <p>Forma di garanzia "E"</p> <p>Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni:</p> <p>a) conseguenti al noleggio, alla locazione o, comunque, ad un utilizzo dell'unità da diporto assicurata per finalità commerciali, di servizio e/o professionali;</p> <p>b) quando il numero di persone imbarcate supera le prescrizioni di sicurezza disposte dal costruttore e/o dalla normativa vigente;</p> <p>c) conseguenti all'abbandono dell'unità da diporto assicurata, sia che la stessa si trovi in navigazione, galleggiante ovvero a terra, tranne i casi in cui l'abbandono del mezzo sia giustificato dalla sussistenza di un pericolo imminente all'incolumità delle persone;</p> <p>d) quando l'unità da diporto non risulti in regola – in quanto scaduti o non pienamente validi – con i documenti previsti dalla legge del Paese di armamento e di cui l'unità da diporto, il comandante e l'equipaggio devono essere muniti e in genere non ottemperati alle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia di navigazione.</p>
--	--

	<p>- Tutela Legale</p> <p>La garanzia è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sinistri derivanti da fatti dolosi compiuti dall'Assicurato; • danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • materia fiscale ed amministrativa; • vertenze contrattuali con l'Impresa; • sinistri insorgenti da obbligazioni contrattuali che, al momento della sottoscrizione della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una o entrambe le parti del contratto. <p>Inoltre se l'infortunio deriva da evento occorso all'Assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo, l'Assicurazione è esclusa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se l'Assicurato non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; 2. se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni; 3. se l'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o gli sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 6 e 187 n. 5 del Codice della Strada; • è imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 Codice della Strada). <p>In deroga all'esclusione di cui al punto 1, la garanzia è operante se il Conducente non ha ancora ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida oppure è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al sinistro.</p> <p>Se l'infortunio deriva da evento occorso all'Assicurato, mentre si trovava alla guida e navigazione di un natante le esclusioni appena elencate saranno applicate per analogia in quanto compatibili.</p>
--	---

Limiti di copertura	Garanzia o bene colpito da sinistro <small>(se assicurato in base a quanto risulta in polizza)</small>	Scoperto <small>(per sinistro, salvo diversa indicazione)</small>	Franchigia <small>(per sinistro, salvo diversa indicazione)</small>	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento <small>(per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione)</small>
	Criteri di indennizzabilità	Non previsto	Non prevista	Nel caso di un sinistro derivante da circolazione stradale che provochi la morte o una invalidità permanente le somme assicurate indicate sul simplo di polizza vengono diminuite del 50% se risulta che l'assicurato, al momento del sinistro, non aveva le cinture di sicurezza regolarmente allacciate
	Infortuni causati da calamità naturali	Non previsto	Non prevista	Massimo indennizzo Euro 4.000.000.=
	Infortuni aeronautici (condizione non valida per il personale aeronavigante)	Non previsto	Non prevista	Massimo indennizzo Euro 6.500.000.=
	Limiti di indennizzo (sinistro che colpisce più assicurati- limitazione non applicabile per le garanzie Infortuni cauasati da calamità naturali e Infortuni aeronautici)	Non previsto	Non prevista	Massimo € 2.500.000.=, ridotto a € 600.000 per polizze con durata inferiore a 1 anno
	Ernia operabile	Non previsto	Non prevista	Se prevista la diaria da ricovero: massimo indennizzo 30 giorni Se non è prevista la diaria da ricovero: massimo indennizzo una somma forfettaria di Euro 1.500.=

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Ernia non operabile	Non previsto	Non prevista	Riconosciuti postumi invalidanti fino al 10% dell'invalidità permanente totale
Caso di invalidità permanente Forme di garanzia "A", "B" e "C"	Non previsto	Nessun indennizzo è dovuto per invalidità permanente accertata di grado pari o inferiore al 3% della totale	Non previsto
Liquidazione dell'indennità per IP valida unicamente per la forma "D"	Non previsto	Sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 100.000.=: <ul style="list-style-type: none"> • per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 3%, non è dovuto alcun indennizzo; • per invalidità permanente parziale superiore al 3%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente il 3% 	Non previsto
Indennità per lesione al rachide cervicale	Non previsto	Non prevista	Indennizzo forfetario pari ad Euro 1.000.=
Liquidazione dell'indennità per IP valida unicamente per la forma "E"	Non previsto	Sulla parte di somma assicurata fino a Euro 150.000: - per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 3% della totale, non è dovuto alcun indennizzo; - per Invalidità Permanente Parziale superiore al 3% della totale, l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 3%. Sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 150.000: - per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 10% della totale, non è dovuto alcun indennizzo; - per Invalidità Permanente Parziale superiore al 10% della totale, l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 10%.	Non previsto
Diaria da infortunio	Non previsto	Non prevista	Diaria per frattura ossea massimo indennizzo 30 giorni ridotti a 20 giorni nel caso di frattura delle costole La diaria per frattura ossea è cumulabile con l'indennità assicurata per la garanzia ricovero, fino alla concorrenza complessiva di Euro 150.= giornaliera L'indennizzo per ricovero e per frattura ossea sarà liquidato per un massimo complessivo di 300 giorni l'anno

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Rimborso delle spese di cura conseguenti a infortunio:			
• Prestazioni sanitarie relative al ricovero o all'intervento chirurgico senza ricovero: - rette di degenza	Non previsto	Non prevista	Limite giornaliero del 2% del massimale indicato in polizza
• Prestazioni sanitarie successive al ricovero, all'intervento chirurgico o all'infortunio che non abbia determinato ricovero o intervento chirurgico	Non previsto	Franchigia per sinistro Euro 55.=	20% del massimale pattuito (visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali rimborsate se effettuate nei 90 giorni successivi all'infortunio, al ricovero o all'intervento chirurgico)
• Trasporto in ambulanza	Non previsto	Non prevista	10% del massimale assicurato con il limite di Euro 550.=
• Noleggio di carrozzelle ortopediche	Non previsto	Non prevista	Un anno
• Cure ed applicazioni	Non previsto	Non prevista	20% della somma assicurata con il massimo di Euro 1.100.=
• Cartella clinica	Non previsto	Non prevista	Euro 50 per ciascun sinistro
Coperture complementari			
Liquidazione primi tre punti di invalidità permanente valida per le forme di garanzia "A", "B" e "C"	Non previsto	Non prevista	Grado di i.p. accertata 1%: da liquidare sulla somma assicurata: 0,25% Grado di i.p. accertata 2%: da liquidare sulla somma assicurata: 0,50% Grado di i.p. accertata 3%: da liquidare sulla somma assicurata: 0,75%
Tutela minori	Non previsto	Non prevista	Limite massimo di indennizzo Euro 250.000.=
Invalidità permanente dei minori	Non previsto	Non prevista	Capitale caso morte ridotto del 30% Capitale caso invalidità permanente aumentato del 30%
Indennità aggiuntiva per grandi invalidità	Non previsto	Grado di invalidità permanente accertata fino al 65%	In caso di invalidità permanente accertata superiore al 65% l'Impresa riconosce, per un periodo massimo di tre annualità, un'ulteriore indennità di importo annuo pari al 15% della somma assicurata con il limite di Euro 25.000.= all'anno

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Estensione alle lesioni dei legamenti delle articolazioni (condizione particolare operante qualora richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio e se selezionata la garanzia "frattura ossea")	Non previsto	Non prevista	In caso di sinistro che abbia procurato una lesione di 2° o 3° grado dei legamenti delle articolazioni, l'Impresa corrisponderà la metà dell'indennità assicurata per la garanzia "frattura ossea" per un periodo massimo di 20 giorni
Perdita anno scolastico	Non previsto	Non prevista	Indennizzo massimo Euro 2.000.= Limite per assicurati di età non superiore ai 20 anni
Adeguamento abitazione e autovettura	Non previsto	Grado di invalidità permanente accertata fino al 65%	In caso di invalidità permanente accertata di grado superiore al 65% l'Impresa rimborsa fino ad Euro 10.000.= per evento e per anno assicurativo le spese effettivamente sostenute per l'adattamento della casa ed Euro 5.000.= per evento e per anno assicurativo per le spese effettivamente sostenute per l'adattamento dell'autovettura
Adeguamento garanzia	Non previsto	Non prevista	Somme massime assicurabili in caso di adeguamento: Euro 1.000.000.= caso morte Euro 1.000.000.= per il caso di invalidità permanente da infortunio Euro 350.= per il caso di diaria da ricovero da infortunio Euro 30.000.= per il caso di rimborso spese sanitarie da infortunio

Limiti di copertura sezione Tutela Legale

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, l'Impresa garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti della somma assicurata per sinistro e per anno.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

- Infortuni

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale e certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese dalla data del sinistro, deve essere fatta all'Impresa o all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto nel termine di 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato/Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l'Impresa sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso all'Impresa, nei termini di cui sopra, mediante telegramma o lettera raccomandata.

	<p>L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono acconsentire alla visita di medici dell'Impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di sinistro relativo alla garanzia RICOVERO, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della cartella clinica o di un documento equivalente, in originale rilasciato dall'Istituto di Cura. - In caso di sinistro relativo alla garanzia FRATTURA OSSEA, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, ecografia, artroscopia, del verbale di pronto soccorso, della cartella clinica oppure di equivalente certificazione medica specialistica. - In caso di sinistro relativo alla garanzia ESTENSIONE ALLE LESIONI DEI LEGAMENTI DELLE ARTICOLAZIONI, l'Assicurato o gli aventi diritto devono presentare copia integrale della documentazione radiologica, RNM e TAC, ecografia, artroscopia, del verbale di pronto soccorso, della cartella clinica rilasciata dall'Istituto di Cura. <p>- Tutela Legale L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in via preferenziale a DAS attraverso una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> - denuncia telefonica al Numero Verde 800.666.000; l'Assicurato potrà accedere a tale servizio contattando DAS al Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00; - denuncia scritta: tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: DAS Spa - Via E. Fermi 9/8 - 37135 Verona. 2. subordinatamente, all'Impresa, inviando tutti gli atti e documenti occorrenti ed avvisando di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, coomunque, entro il termine utile per la difesa. <p>La regolarizzazione degli atti e dei documenti occorrenti secondo le norme fiscali di bollo e di registro è a carico dell'Assicurato.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Relativamente alla copertura Infortuni non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.</p> <p>Relativamente alla copertura Tutela Legale sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da "D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A." – Via E. Fermi 9/b – Verona.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Relativamente alle garanzie di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata a "D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A." – Via E. Fermi 9/b – Verona.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Pagamento del sinistro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infortuni Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'interessato. Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Permanente il pagamento dell'indennizzo viene effettuato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto. - Tutela Legale Per le garanzie di tutela legale il rimborso delle spese avviene entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.
----------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit); nessun aumento per il frazionamento mensile in caso di adesione al sistema di pagamento tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito. - Adeguamento Richiamando la Condizione Particolare – Adeguamento garanzia verrà adottato l'indice dei "Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" comunicato dalla Direzione all'inizio di ogni anno. I capitali assicurati per la garanzia Tutela Legale non sono indicizzati.
Rimborso	In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell'Impresa del frazionamento mensile.



A chi è rivolto questo prodotto?

Tutte le persone fisiche che desiderano salvaguardare economicamente i componenti del proprio nucleo familiare dalle conseguenze derivanti da un infortunio che può verificarsi sia nella vita privata che nello svolgimento delle attività professionali.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **26,59%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</i> Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

	<p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <p>a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;</p> <p>b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
--	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • compilare l'apposito form al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.